



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

CORAN  
COMITATO PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del Corpo Forestale e di  
Vigilanza Ambientale  
Triennio 2019-2021  
Parte economica

**17 FEBBRAIO 2023**



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

CORAN  
COMITATO PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

## **Accordo relativo al Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del Personale dipendente del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale - Triennio 2019-2021 – Parte economica**

A seguito del parere favorevole espresso dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 2/16 del 17 gennaio 2023 in ordine all' Accordo in oggetto, nonché della Deliberazione della Corte dei Conti n.12/2023/CCR del 13 febbraio 2023 il giorno 17 febbraio 2023, a Cagliari, in Viale Trieste 190 presso la Direzione generale del personale e riforma della Regione è stato sottoscritto il presente Accordo , relativo al Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del Personale dipendente del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale - Triennio 2019-2021 – Parte economica tra componenti del Comitato per la Rappresentanza negoziale della Regione Sardegna (Co.Ra.N.) in rappresentanza dell'Amministrazione Regionale:

Avv. Erika Vivian (Firmato)

Avv. Umberto Cossu (Firmato)

Avv. Debora Asoni (Firmato)

e i rappresentanti delle seguenti Organizzazioni Sindacali rappresentative :

CGIL-F.P. (Firmato)

CGIL-F.P. Confederazione

UIL CFVA (Firmato)

UIL Confederazione

SAFOR - (Firmato)

FESAL-CFVA (Firmato)

SAF

è stata sottoscritta l'allegato Accordo inerente il Contratto Collettivo Regionale di Lavoro, parte economica triennio 2019-2021, relativo al personale dipendente del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sardegna.



Premessa

- Vista la Delibera di Giunta Regionale n° 7/36 del 26.02.2021, in attuazione della legge regionale n. 4 del 2020;
- Vista la Deliberazione della Giunta regionale n.19/20 del 21 maggio 2021 recante indirizzi per la contrattazione collettiva per il triennio 2019- 2021;

Le parti stabiliscono

Art.1

Campo di applicazione

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale dipendente del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Autonoma della Sardegna.

SAF

Art.2

Durata e decorrenza

1. Il presente contratto disciplina la parte economica per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021.
2. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione del contratto, salvo diversa prescrizione dello stesso, fatti salvi eventuali e futuri incrementi derivanti dall'aumento dell'indice IPCA per l'anno 2021

SAFOR

FESAL CFVA

Art.3

Incrementi contrattuali

1. Per effetto del presente accordo, relativo al trattamento economico, la retribuzione fissa dei dipendenti del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, risulta incrementata degli importi mensili lordi, per quattordici mensilità, indicati nella seguente tabella A, alle scadenze indicate.

UIL CFVA

Tabella A "Incrementi mensili della retribuzione fissa"

livelli retributivi	incremento TABELLARE 2019	incremento TABELLARE 2020	incremento TABELLARE 2021
A1 CFVA	25,38	51,12	75,35
A2 CFVA	25,96	52,29	77,08
A3 CFVA	27,28	54,94	80,98
A4 CFVA	28,30	56,99	84,01
A5 CFVA	29,06	58,53	86,27

CGIL CFVA

CORAN



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

CORAN  
COMITATO PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

B1 CFVA	27,51	55,40	81,66
B2 CFVA	28,67	57,75	85,13
B3 CFVA	29,85	60,12	88,62
B4 CFVA	31,11	62,65	92,35
B5 CFVA	31,95	64,34	94,84
C1 CFVA	30,13	60,68	89,45
C2 CFVA	32,00	64,44	94,99
C3 CFVA	36,03	72,57	106,97
C4 CFVA	38,38	77,30	113,94
C5 CFVA	39,88	80,32	118,39
C6 CFVA	40,96	82,49	121,59

2. A seguito degli incrementi mensili di cui al comma precedente la retribuzione fissa dei dipendenti del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, è ridefinita, per ciascuna Area e livello retributivo, secondo la seguente tabella B, alle scadenze ivi indicate:

Tabella B "Retribuzione fissa mensile dipendenti Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale

AREA	Tabellare 2019	Tabellare 2020	Tabellare 2021
A1 CFVA	1.838,33	1.864,07	1.888,30
A2 CFVA	1.880,54	1.906,87	1.931,66
A3 CFVA	1.975,53	2.003,19	2.029,23
A4 CFVA	2.049,40	2.078,09	2.105,11
A5 CFVA	2.104,73	2.134,20	2.161,94
B1 CFVA	1.992,41	2.020,30	2.046,56
B2 CFVA	2.076,83	2.105,91	2.133,29
B3 CFVA	2.162,31	2.192,58	2.221,08
B4 CFVA	2.253,07	2.284,61	2.314,31
B5 CFVA	2.313,91	2.346,30	2.376,80
C1 CFVA	2.182,36	2.212,91	2.241,68
C2 CFVA	2.317,44	2.349,88	2.380,43
C3 CFVA	2.609,76	2.646,30	2.680,70
C4 CFVA	2.779,66	2.818,58	2.855,22
C5 CFVA	2.888,36	2.928,80	2.966,87
C6 CFVA	2.966,35	3.007,88	3.046,98

Art. 4

Incrementi delle indennità

1 Dalla data di sottoscrizione del presente accordo le indennità di reperibilità e di volo e navigazione di cui alle lettere c) e i) dell'art. 85 del CCRL del 15.05.2001, nonché le indennità di cui agli articoli 22,23 e 24 del CCRL 8.10 2008 sono incrementate di una percentuale fissa pari a 2,9%;

SAF  
SAFOR  
FESAL CFVA  
UIL CFVA  
CGIL CFVA  
CORAN



2. Per la determinazione dei presupposti oggettivi e soggettivi di corresponsione delle indennità occorre far riferimento ai precedenti accordi contrattuali e alle disposizioni legislative che li disciplinano.

### Art. 5

#### Incrementi maggiorazioni retributive

1. Dalla data di sottoscrizione del presente accordo le maggiorazioni retributive, di cui all'articolo 87 del CCRL del 15.05.01, verranno calcolate sui nuovi importi di cui al precedente art. 3;
2. Le disposizioni relative al calcolo delle maggiorazioni retributive contenute nei precedenti accordi contrattuali risultano confermate per il periodo di vigenza del presente contratto.
3. Per quanto attiene alla maggiorazione relativa alla prestazione di lavoro straordinario, la maggiore spesa derivante dall'aumento del compenso orario verrà compensata con una corrispondente diminuzione del monte ore complessivo di cui all'art. 37 del CCRL del 15.05.2001.

SAF

SAFOR

### Art. 6

#### Assegno di funzione - incrementi

1. La misura dell'assegno di funzione di cui all'art. 97 del CCRL del 15.05.2001 è determinata nei seguenti importi mensili lordi in relazione ai sottoelencati ruoli del personale CFVA a decorrere dal 1 ottobre 2020:

FESAL CFVA

Tabella C "Incremento mensile dell'assegno di funzione"

Livelli retributivi CFVA	Incremento assegno di funzione dal 1 ottobre 2020	Assegno di funzione in godimento al 1 ottobre 2020	Assegno di funzione dal 1 ottobre 2020 al 31.12.2020	Assegno di funzione in godimento al 1 gennaio 2021	Assegno di funzione dal 1 gennaio 2021
A1	10,98	517,54	528,52	522,86	533,84
A2	12,51	588,82	601,33	595,49	608,00
A3	13,65	642,43	656,08	650,12	663,77
A4	13,65	642,43	656,08	650,12	663,77
A5	13,65	642,43	656,08	650,12	663,77
B1	16,04	754,31	770,35	763,59	779,63
B2	16,54	778,07	794,61	787,81	804,35
B3	17,28	812,36	829,64	822,75	840,03
B4	17,28	812,36	829,64	822,75	840,03
B5	17,48	821,79	839,27	832,35	849,83
C1	16,99	799,42	816,41	809,17	826,16

UIL CFVA

CGIL CFVA

CORAN



C2	17,68	831,62	849,30	841,98	859,66
C3	17,86	840,07	857,93	850,60	868,46
C4	17,86	840,07	857,93	850,60	868,46
C5	17,86	840,07	857,93	850,60	868,46
C6	17,86	840,07	857,93	850,60	868,46

### Art. 7

#### Differenziazione dei livelli retributivi all'interno delle Aree

1. Ciascuna area è articolata al suo interno in più livelli economici, ferma restando l'equivalenza delle mansioni e funzioni di competenza delle medesime. L'accesso avviene per tutte le aree nel primo livello retributivo.

2. Dal 1° gennaio 2021, il numero dei livelli economici delle tre aree dei dipendenti del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale è integrato, ai soli fini dell'applicazione delle progressioni professionali annualità 2022, con la previsione di nuovi livelli di sviluppo, il cui valore economico è il seguente:

AREE DIPENDENTI CFVA	
A6	2.230,00
B6	2.451,00
C7	3.142,00

3. Dal 01.01.2022 le aree dei dipendenti del Corpo Forestale, si articolano pertanto nei seguenti livelli retributivi:

Aree	Livelli retributivi						
Area. A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	
Area. B	B1	B2	B3	B4	B5	B6	
Area C	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7

4. I nuovi livelli retributivi A6; B6; C7; delle aree, sono istituiti ai soli fini delle progressioni orizzontali.

5. In caso di passaggio da una area a quella immediatamente superiore, la eventuale differenza retributiva tabellare è conservata tramite un assegno personale riassorbibile con gli incrementi retributivi derivanti dalle progressioni professionali.

SAF  
SAFOR  
FESAL CFVA  
UIL CFVA  
CGIL CFVA  
CORAN



## Art.8

### Fondo per la retribuzione di rendimento

1. Nel fondo per la retribuzione di rendimento confluiscono le seguenti risorse stabili:
  - a) le risorse finanziarie già esistenti e costituenti la c.d. quota storica, al netto delle somme confluite nell'assegno di funzione per effetto di disposizioni contrattuali;
  - b) le risorse appositamente destinate da parte della contrattazione collettiva;
  - c) le economie a regime non utilizzate sulle somme destinate ai rinnovi contrattuali;
  - d) le risorse acquisite a seguito del trasferimento di funzioni e di personale al Corpo Forestale con corrispondente riduzione del fondo delle amministrazioni di provenienza;
  - e) le risorse specificamente stanziati per effetto di disposizioni di legge.
2. Nel fondo per la retribuzione di rendimento confluiscono altresì le seguenti risorse variabili:
  - a) le risorse appositamente destinate da parte della contrattazione collettiva, comprese quelle relative alla mancata utilizzazione delle somme di cui alle indennità varie e alle maggiorazioni; la quota del fondo di rendimento corrispondente alle economie della mancata corresponsione dell'incremento delle maggiorazioni retributive può essere attribuita unicamente al personale che ha prestato lavoro per turni sulla base di criteri individuati in sede di contrattazione integrativa;
  - b) le economie relative alle somme destinate ai rinnovi contrattuali;
  - c) le economie sugli stanziamenti per la retribuzione del lavoro straordinario del medesimo anno di riferimento del fondo rendimento;
  - d) le quote variabili delle retribuzioni individuali di anzianità dei dipendenti cessati nel medesimo anno di riferimento del fondo rendimento;
  - e) gli importi degli assegni ad personam non riassorbibili del personale cessato per la quota parte non utilizzata nell'anno di cessazione;
  - f) eventuali somme non spese del fondo delle progressioni professionali;
  - g) le risorse specificamente stanziati per effetto di disposizioni di legge;
  - h) le somme del fondo dell'esercizio precedente non utilizzate;
  - i) gli importi delle progressioni economiche in godimento da parte del personale cessato per la quota parte non utilizzata nell'anno di cessazione fatta eccezione della quota concernente il personale transitato a seguito di progressione a area superiore.

SAF

SAFOR

FESAL CFVA

UIL CFVA

CGIL CFVA

CORAN

## Art. 9

### Fondo per le progressioni professionali

1. Nel fondo per le progressioni professionali confluiscono:
  - a) le somme a regime relative alla retribuzione individuale di anzianità dei dipendenti cessati nell'anno precedente;
  - b) le economie corrispondenti alla differenza tra il livello retributivo e l'assegno di funzione posseduto al momento della cessazione e quello iniziale della area di appartenenza dei dipendenti cessati dal servizio, a qualunque titolo, nell'anno precedente;
  - c) le somme a regime relative agli assegni ad personam non riassorbibili dei dipendenti cessati nell'anno precedente.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

CORAN  
COMITATO PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

2. Sono altresì mantenute le risorse ancora disponibili alla data di entrata di vigore del presente accordo;
3. Le somme a regime del fondo non spese nel corso dell'esercizio sono rese disponibili per l'anno successivo e per le medesime finalità;

#### Art. 10

##### Mobilità nel ruolo unico regionale

1. Le aree A, B e C del CFVA, in quanto specifiche, non corrispondono alle categorie professionali del restante personale del comparto.
2. La mobilità orizzontale tra le aree del CFVA e le categorie del comparto è esclusa, salvo i casi di mobilità di cui agli art. 54 e 55.
3. Sono fatti salvi i casi di sopravvenuta inidoneità fisica dei dipendenti del CFVA alle mansioni proprie del Corpo di appartenenza, debitamente accertate dalla competente struttura pubblica. In tal caso può essere disposta la mobilità verso gli altri profili del Ruolo unico regionale rispetto ai quali permanga una residua idoneità lavorativa, secondo quanto previsto dal comma 2 del precedente articolo 48, ove non sia possibile una utile collocazione nell'ambito del CFVA.
4. Oltre ai casi di cui al comma precedente la mobilità è consentita qualora vi sia una perdita incolpevole della qualità di pubblica sicurezza non derivante da fatti disciplinarmente rilevanti.
5. Nei casi in cui la mobilità è consentita, il personale già appartenente alle aree A e B del CFVA è inquadrato giuridicamente nella categoria C del restante personale del comparto, mentre il personale già appartenente all'area C del Corpo Forestale è inquadrato giuridicamente nella categoria D del restante personale del comparto.

#### Art. 11

##### Assenze per malattia

Le parti danno atto che per mero errore materiale nella riformulazione del comma 9 dell'art. 48 del CCRL 15.05.01 da parte dell'art. 11 del CCRL 13.01.2017, non è stato inserito, al termine del suddetto comma l'inciso "Per i giorni anzidetti spetta l'intera retribuzione base" presente nella previgente formulazione. Pertanto tale inciso deve considerarsi a tutt'oggi vigente senza soluzione di continuità.

#### Art. 12

##### Effetti dei nuovi stipendi

1. I benefici economici di cui al presente accordo sono corrisposti integralmente, a tutti gli effetti, al personale comunque cessato dal servizio nel periodo di vigenza contrattuale fino alla data della cessazione.

SAF

SAFOR

FESAL CFVA

UIL CFVA

CGIL CFVA

CORAN



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

CORAN  
COMITATO PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

Art. 13  
Norma finale

1. Per quanto non previsto dal presente accordo, nelle more della sottoscrizione del nuovo contratto del CFVA, si conferma la disciplina contenuta nel CCRL del 15.05.01 e ss.mm.ii.

Per il Coran

Avv. Erika Vivian (Firmato)

Avv. Umberto Cossu (Firmato)

Avv. Debora Asoni (Firmato)

e i rappresentanti delle seguenti Organizzazioni Sindacali rappresentative :

CGIL-F.P. (Firmato)

CGIL-F.P. Confederazione

UIL CFVA (Firmato)

UIL Confederazione

SAFOR (Firmato)

FESAL-CFVA (Firmato)

SAF